



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 17/03/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 152

Cont. 1866/08/RM - Torre Canne Terme S.p.A. - Tar Puglia Sede di Lecce Sez. I - Istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione TAR Lecce n. 687/08 - Autorizzazione deposito ricorso e nomina difensore - Ratifica.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Frisullo:

- Con ricorso notificato in data 18.7.2008 la Torre Canne Terme s.p.a. ha impugnato, dinanzi al TAR Puglia sede di Lecce, la determina n. 221/08 adottata dal Dirigente del Settore Artigianato in esecuzione della sentenza n. 1134/08 pronunciata dal predetto Tribunale nel ricorso n. 346/08 R.G.(Cont. 377/08/RM) per l'annullamento del silenzio-rifiuto della Regione Puglia sull'atto di diffida notificato il 22.11.07 (Diaria T/20/07/RM).

Con il provvedimento impugnato, infatti, il Dirigente del Settore Artigianato aveva revocato alla Società ricorrente l'intero finanziamento a suo tempo concesso, ai sensi della L.R. n. 12/1975, con fondi P.I.M. Puglia 1988/1990, Misura 2.7 Terme, così implicitamente rigettando la richiesta di saldo avanzata dalla Torre Canne Terme s.p.a. con il su citato atto di diffida, e aveva rinviato a successivo atto la specificazione degli importi che la Società deve restituire e le modalità di restituzione.

- La Prima Sezione del Tribunale amministrativo adito, nella C.C. del 30 luglio u.s., pronunciandosi sulla domanda di sospensione presentata dalla ricorrente, ha emesso l'ordinanza n. 687/08, notificata da controparte il 7 agosto, con la quale, in accoglimento dell'avversa istanza, è stata sospesa l'efficacia dell'atto regionale impugnato.

- Tutto ciò preliminarmente chiarito e facendo inoltre presente che, in esecuzione della D.G.R. n. 1853/08, adottata nella seduta del 7.10.2008, la Regione Puglia, a ministero dell'Avv. Luigi De Giorgi, si è costituita nel merito dinanzi al TAR, ma non ha potuto tempestivamente proporre impugnazione per la fase cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, è apparso opportuno e urgente, per le stesse ragioni esplicitate nella richiamata deliberazione giuntale, proporre, con l'Avv. De Giorgi, istanza di revoca della predetta ordinanza n. 687/08, in presenza altresì della sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, emersi attraverso la consultazione del Registro delle imprese (Fascicolo storico Società di Capitali).

- Pertanto, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale e dallo stesso confermato con la sottoscrizione del presente atto, essendo stato rilasciato apposito mandato all'Avv. Luigi De Giorgi in data 30 gennaio u.s. e ricorrendo i

presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/06 per l'attribuzione dell'incarico a professionista esterno (evidenti ragioni di continuità della linea difensiva regionale) si chiede di ratificare l'operato del Presidente e, per l'effetto, di autorizzare il deposito di ricorso con istanza di revoca dell'ordinanza cautelare in questione presso la segreteria del TAR Puglia Sede di Lecce Sez. 1 e di confermare, anche per tale adempimento, rappresentante e difensore dell'Amministrazione l'Avv. Luigi De Giorgi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.

L'incarico professionale viene conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998.

SETTORE DI SPESA: Artigianato  
VALORE DI CAUSA: indeterminato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.

All'impegno e alla liquidazione della spesa, fissata in euro 1.000,00 nei limiti dell'acconto da corrispondere in favore del professionista incaricato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 1300 (U.P.B. 1.3.1) del B.P. 2009, il cui esercizio provvisorio, per quanto attiene a detto capitolo, è stato autorizzato con legge regionale n. 42/2008 nei limiti di 1/12 per ogni mese di esercizio provvisorio dello stanziamento definitivo del medesimo capitolo nell'esercizio finanziario 2008.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della P.O. e dall'Avvocato coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

ratificare l'operato del Presidente e per l'effetto:

- autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposizione di istanza di revoca dell'ordinanza n. 687/08 pronunciata dal TAR Puglia Sede di Lecce Sez. I nella C.C. del 30.7.08;
- nominare, all'uopo, rappresentante e difensore della Regione Puglia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, l'Avv. Luigi De Giorgi del Foro di Lecce; al quale detto incarico è stato affidato alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla D.G.R. n. 3566/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo

---